



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ANCONA  
PALAZZO DI GIUSTIZIA

Protocollo n. 1222/16  
FB/rb

Ancona, 25 febbraio 2016

A tutti gli iscritti  
all'Albo degli Avvocati  
di Ancona

LORO SEDI

### **Avviso novità patrocinio a spese dello Stato e legge di stabilità**

Care/i Colleghe/i,

la presente per aggiornarVi su alcune importanti novità introdotte dalla cd. Legge di Stabilità 2016 in materia di ammissione al patrocinio a Spese dello Stato.

In particolare, l'art. 1, comma 783, della legge n. 208/2015 ha introdotto all'articolo 83 del DPR 115/2002 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) il comma 3-bis, il quale dispone che il decreto di pagamento venga «emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta».

La formulazione della norma, che prevede appunto che il decreto di pagamento venga emesso a seguito della relativa richiesta, induce a ritenere che, in mancanza di un'espressa istanza, il magistrato non potrà liquidare d'ufficio i compensi che spettano agli avvocati delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato.

Ciò comporta la necessità non solo di presentare espressa istanza di liquidazione, ma anche di effettuare la suddetta richiesta prima della conclusione del giudizio e/o della fase processuale alla quale si riferisce la richiesta stessa; non sarà, infatti, più consentito avanzare la richiesta di liquidazione quando il processo sia già stato definito, poiché, in questi casi, l'istanza proposta dopo il deposito del provvedimento che chiude la fase processuale cui si riferisce la richiesta risulterebbe tardiva e, quindi, inammissibile.

Alla luce di ciò, Vi invito pertanto a presentare espressa istanza di liquidazione, unitamente alla nota spese e a tutta la documentazione aggiornata (autocertificazione sui redditi e sullo stato di famiglia, nonché autocertificazione dell'assenza di condanne per i reati di cui all'art. 76, comma 4-bis, DPR 115/02) direttamente in udienza (all'esito della discussione o comunque prima della conclusione del giudizio o della fase processuale alla quale si riferisce la richiesta), anche al fine di mettere il Giudice nella condizione di emettere immediatamente il decreto di liquidazione.

Altra importante novità introdotta dall'art. 1, comma 778, l. n. 208/15 è che a decorrere dall'anno 2016, ed entro il limite massimo di 10 milioni di euro annui, gli avvocati che vantino crediti per spese, diritti e onorari, in qualsiasi data maturati e ancora non saldati, sorti per assistenza e difesa per gratuito patrocinio di cui al DPR 115/2002, sono ammessi alla compensazione con quanto da essi dovuto all'erario per ogni imposta e tassa, compresi l'Iva, nonché al pagamento dei contributi previdenziali per i loro dipendenti. E' stato, in questo senso, precisato che la compensazione non opera nei confronti dei contributi previdenziali dovuti a Cassa Forense.



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ANCONA  
PALAZZO DI GIUSTIZIA

La norma recita che la compensazione è «ammessa», quindi non è automatica, anche perché viene introdotta una forma di pagamento alternativo di tasse, imposte o contributi previdenziali; un pagamento che si effettua, anziché con il versamento del dovuto, con la cessione dei crediti derivanti dalla liquidazione dei compensi all'ente o all'articolazione dello Stato nei cui confronti l'avvocato sia debitore, e che non corrisponde necessariamente a quella tenuta a liquidare al professionista la prestazione fornita al cittadino ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Ovviamente per essere ceduti e/o compensati, i crediti devono essere fondati su decreto di pagamento definitivo, avverso il quale, cioè, non sia stata proposta opposizione ai sensi dell'articolo 170 del testo unico sulle spese di giustizia. Il decreto di pagamento, quindi, deve essere divenuto irrevocabile. La ragione risiede nel fatto che il credito deve essere certo nel suo ammontare, e che tale requisito non ricorrerebbe nella ipotesi di pendenza della opposizione.

Il difensore dovrà, quindi, munirsi del decreto rilasciato dalla cancelleria, con l'attestazione di definitività per mancata opposizione nei termini, al quale va equiparato il provvedimento definitivo per il quale l'opposizione sia stata respinta.

Per l'effettività della compensazione, il comma 780 della legge n. 208/2015 stabilisce che con decreto del Ministro dell'economia e finanze, di concerto con il Ministro della Giustizia, da emanare entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge, saranno stabiliti criteri, priorità e modalità per l'attuazione di quanto disposto al comma 778. Allo stato si attende ancora il decreto ministeriale.

Resto a disposizione per ogni chiarimento.

Vi auguro una buona giornata

La Responsabile  
Avv. Francesca Baleani

